

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5321

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MORONI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per le cessioni gratuite di apparecchiature informatiche usate in favore delle istituzioni scolastiche

*Presentata il 27 giugno 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge ha lo scopo di agevolare le imprese che intendono cedere gratuitamente le apparecchiature informatiche considerate non più utili ai fini aziendali, attraverso l’esenzione di queste operazioni dall’imposta sul valore aggiunto. Molto spesso la dismissione di apparecchiature informatiche di piccola dimensione, in particolare di *personal computer*, risulta onerosa sotto il profilo economico e poco rispettosa della sostenibilità ambientale. Le tecnologie odierne consentono, viceversa, attraverso operazioni minime di rigenerazione, di donare una « seconda vita » ai *computer* e di renderli quindi

utilizzabili per le attività primarie, ad esempio di una scuola. L’eventuale installazione di *software open source* o *free software* garantirebbe la massima efficienza delle apparecchiature « rinnovate », praticamente a costo zero. Gli aspetti positivi sono molteplici: riguardano innanzitutto le aziende, che troveranno molto più conveniente rigenerare e donare le proprie apparecchiature informatiche anziché gravarsi degli oneri di smaltimento, in secondo luogo, le scuole, che beneficeranno della strumentazione garantendo un miglioramento dei servizi agli studenti e, in terzo luogo, l’ecosistema, salvaguardato dall’immissione di ulteriori rifiuti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il numero 4) del secondo comma dell'articolo 2 è inserito il seguente:

« *4-bis)* le cessioni gratuite di apparecchiature informatiche il cui uso rientra nelle attività d'impresa dismesse o non commercializzate; »;

*b)* dopo il numero 12) del primo comma dell'articolo 10 è inserito il seguente:

« *12-bis)* le cessioni gratuite di cui al numero *4-bis)* del secondo comma dell'articolo 2 in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ».

